

# PROTOCOLLO PER LA PRESA IN CARICO DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

## *Sommario*

COMPITI DEL PROTOCOLLO.....	2
PROFILO SINTETICO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE ESAMINATE NEL PRESENTE PROTOCOLLO .....	4
FASI OPERATIVE.....	7
ELABORAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) .....	8
DIDATTICA INCLUSIVA.....	12
RUOLO DELLA FAMIGLIA .....	13
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DI ISTITUTO .....	14
L'INDEX PER L'INCLUSIONE .....	16
FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BES .....	17

## COMPITI DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo di Inclusione esplicita in maniera dettagliata le informazioni riguardanti l'accoglienza e l'inserimento ottimale degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (**BES**) all'interno del nostro Liceo, con l'intento di offrire una risposta adeguata e personalizzata ai bisogni speciali manifesti. Tale protocollo è stilato in ottemperanza alla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 avente ad oggetto "*Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*" e alla Circolare n. 8/2013 (con la quale il MIUR ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto da tale direttiva), perfezionati nella nota del 27/6/2013.

*Nella D.M. del 27/12/12 è esplicitato che: "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Di qui la necessità di articolare "un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, [...] che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate."*

Il consiglio di classe individua quindi, la presenza di studenti con bisogni educativi speciali, sulla base di elementi oggettivi (in relazione alla specificità dei casi, ad esempio nei DSA certificati: attraverso la documentazione redatta da personale idoneo, presentata della famiglia) ovvero attraverso l'osservazione di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. L'istituto si propone di implementare, inoltre, la conoscenza e l'uso del modello ICF per il riconoscimento dei bisogni bio-psico-sociali di ogni studente, come previsto dal D. Lgs 66/2017.

Pertanto gli studenti con bisogni educativi speciali afferiscono ad una delle seguenti aree:

1. **Disabilità**, per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della Legge 104/92, dando diritto alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all'insegnante per il sostegno;
2. **Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.**
3. **Disturbi Specifici** (DSA, deficit del linguaggio, delle aree non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività)
4. **Funzionamento Intellettivo Limite** (FIL).

**Il presente Protocollo è rivolto con particolare attenzione agli studenti con BES, ad esclusione dei casi di disabilità certificata** (per i quali si rimanda alla documentazione specifica più approfondita).

Nel presente protocollo, si definiscono i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, si tracciano le fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento, esso costituisce uno strumento di lavoro e in quanto tale, viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. Il presente protocollo consente quindi di attuare in modo operativo, quanto stabilito dalla normativa specifica.

Si propone quindi di

- definire pratiche condivise da tutti i docenti all'interno del nostro Istituto;
- facilitare l'ingresso a scuola degli studenti con bisogni educativi speciali e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati).

L'adozione di un **Protocollo di inclusione rivolto agli studenti con bisogni educativi speciali**, essendo l'esplicitazione in modo operativo delle indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, intende riferirsi non solo al momento iniziale dell'anno scolastico, ma a ogni momento di esso, prevedendo eventuali revisioni e integrazioni alla luce delle esperienze realizzate.

#### **FINALITA' (studenti con B.E.S.)**

- Garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli studenti.
- Ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti.
- Assicurare una formazione e lo sviluppo delle potenzialità degli studenti.
- Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alla necessità degli studenti.
- Favorire l'inserimento nel contesto classe e scolastico, promuovendo un adeguato processo di integrazione sociale e culturale;
- Favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli studenti.
- Prevenire e/o contenere l'insuccesso formativo;
- Assicurare una formazione adeguata ai singoli ritmi di apprendimento e stili cognitivi.
- Adottare forme e tempi di verifica adeguati.
- Sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate ai bisogni educativi speciali.
- Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica

## PROFILO SINTETICO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE ESAMINATE NEL PRESENTE PROTOCOLLO

### STUDENTI CON DISABILITA'

Gli studenti con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche (deficit sensoriali, motori e neurologici) presentano una certificazione in base alla **Legge n. 104/92**.

In questi casi la scuola provvede a

1. recepire il verbale di Accertamento della situazione di disabilità
2. esaminare la Diagnosi Funzionale prodotta dalle équipe medico sanitaria
3. assegnare il/i docente/i specializzato/i di sostegno
- 4 redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
- 5 dotarsi degli ausili didattici e personalizzati, individuati nei PEI, tramite partecipazione a progetti che si presenteranno nel corso dell' a. s.

***Per maggiori approfondimenti si rimanda al PTOF della scuola (pag 75-78) e al PAI della scuola.***

### STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

In merito all'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale la scuola fa sue le indicazioni operative espresse nella C.M. n. 8 del 6.3.2013:

*“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.*

*Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.*

*In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.*

*In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.”*

In generale, quindi, nel caso in cui, il consiglio di classe rilevi che le carenze nella conoscenza della lingua italiana (ovvero le difficoltà derivanti da svantaggi socio-economici e culturali) siano tali da risultare preclusive per un adeguato iter formativo, lo stesso provvede alla stesura di un piano didattico personalizzato adeguato al caso.

In merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, si terrà conto delle disposizioni che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

## STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE

La scuola fa proprie le indicazioni dettate dal D.M. del 27/12/2012 che pone l'attenzione sui seguenti aspetti presenti in studenti con **disturbi specifici dell'apprendimento** (DSA).

*“Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi - possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio”*

La scuola, come esplicitato nell' art 1 della legge 170/10, (di seguito mansionato), dedica particolare attenzione al riconoscimento delle specifiche esigenze formative agli studenti che presentano **DSA**:

### **Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.**

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per **dislessia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per **disgrafia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per **disortografia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica-

5. Ai fini della presente legge, si intende per **discalculia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

La scuola pone inoltre l'attenzione sui disturbi specifici non esplicitati nella legge 170/2010 che tuttavia hanno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste come esplicitato nel DM del 27.12.2012, come di seguito esplicitato:

*Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).*

Pertanto, Il consiglio di classe, tenuto conto della documentazione presentata dalle famiglie e redatta dagli specialisti del settore, provvede alla stesura di un piano didattico personalizzato che preveda misure compensative e/o dispensative adeguate al caso.

In merito ai casi di studenti con **deficit da disturbo dell'attenzione e iperattività**, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) la scuola fa sue le considerazioni presenti nel D.M. del 27.12.12, anche alla luce della specificità del corso di studi liceale:

*“L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una **causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei**. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),*

*Con notevole frequenza **l'ADHD è in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva**: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.*

*Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz'altro quando è presente **una sinergia fra famiglia, scuola e clinica**. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.*

***In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbidità con altre patologie - richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno**, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.*

*Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.”*

Pertanto, nei casi in cui il caso non sia grave, ma gestibile con adeguati interventi, si adottano le procedure idonee, e se funzionale a garantire successo formativo, si stila il piano didattico personalizzato

#### STUDENTI CON FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (FIL)

Analogamente a quanto fin qui esposto, il consiglio di classe, dopo la fase di osservazione dello studente e l'analisi della documentazione specifica, valuta le possibilità che lo stesso possa raggiungere il successo formativo, sostenuto da un piano didattico personalizzato, nel caso di funzionamento cognitivo limite, ovvero indirizza lo stesso verso un corso di studi più idoneo alle proprie specificità, come chiarito nel D.M. del 27.12.12:

*“Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni **di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline)**, ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - **qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 richiedono particolare considerazione**. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell'intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. **Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.**”*

## FASI OPERATIVE

- Il primo contatto della scuola con lo studente con BES avviene nella **fase di orientamento**.  
In tale contesto lo studente e la famiglia hanno la possibilità di visitare la scuola, di conoscerne le caratteristiche, ed è in tale ambito che avviene un contatto preliminare con le figure preposte per l'inclusione.
- La famiglia procede all'**iscrizione dello studente**, secondo la normativa vigente.
- La famiglia deve **far pervenire alla segreteria la certificazione attestante i BES** redatta ai sensi della normativa vigente, entro 30 giorni dalla preiscrizione (nei casi di BES certificabili).
- Il DS **riceve la documentazione** consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e viene inserita nel fascicolo personale dello studente.
- Il docente coordinatore di classe **esamina le certificazioni**, e si rapporta con la componente docenti del consiglio di classe. Quest'ultima, alla prima fase di analisi della documentazione, affianca quella di **osservazione preliminare in classe**.
- Il **Coordinatore** prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto.
- Nella prima fase dell'anno scolastico, avviene un **incontro** del consiglio di classe **con la famiglia** al fine di raccogliere tutte le informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio, di pregresso dello studente. A tale incontro, può partecipare personale esperto, individuato dalle famiglie, al fine di presentare meglio ai docenti le caratteristiche dello studente con BES.
- Parallelamente, i **docenti** predispongono una serie di attività volte alle **verifiche d'ingresso** che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES.
- Parallelamente, tutte le **figure di istituto preposte all'inclusione** (DS, funzione strumentale, commissione Bes,...) **operano in maniera da poter offrire il proprio contributo ai coordinatori** e al consiglio di classe per una ottimale stesura del PDP (riunioni con i coordinatori o con i singoli docenti)
- Il **Consiglio di Classe redige il PDP**, supportato dal docente coordinatore e in raccordo con la famiglia.
- I docenti del consiglio di classe effettuano un **monitoraggio sull'efficacia degli interventi** proposti nel PDP, sia nella fase intermedia dell'a.s. che in quella finale.
- Il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l'adeguatezza del PDP valutando **l'opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche migliorative** rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

## ELABORAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

La C.M. n. 8 del 27.12.2012 esplicita chiaramente come attuare di risposta alla richiesta di attenzione per uno studente con **bisogni educativi speciali**:

*“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.*

*In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico- strumentale.*

*La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.”*

Pertanto, nel caso di studenti che presentino **una documentazione attestante la presenza di bisogni educativi speciali** (come ad esempio nel caso di DSA), il consiglio di classe provvede alla stesura del piano didattico personalizzato. Come affermato nelle Linee Guida (MIUR, Linee Guida, 2011, p. 8):

*“La scuola predisporre, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:*

- dati anagrafici dell’alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate e personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate”.

*Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il **raccordo con la famiglia**, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo. Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.”*

Pertanto il consiglio di classe, responsabile della stesura del PDP, lo redige (a tal fine può chiedere il contributo di esperti) definendo azioni coerenti con le indicazioni espresse nella certificazione consegnata alla scuola, in raccordo con la famiglia.

Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Il PDP è redatto, quindi in ottemperanza con quanto previsto dalla C.M. n. 8 del 6.03.2013, come di seguito esplicitato:

*“È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia*



*necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.”*

**Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi**, ma la scuola rilevi la presenza di bisogni educativi speciali, nel caso in cui siano certificabili o diagnosticabili, si avrà cura di **informare la famiglia** di tale situazione e verrà inviata la stessa ad attivarsi per ulteriori approfondimenti del caso, e a consultare degli esperti in materia. Per la differenza fra certificazioni e diagnosi vedasi C.M. 2563 del 22/11/2013, nota pag. 2<sup>1</sup>.

Nel caso in cui, **anche in assenza di documentazione**, il consiglio di classe rilevi la presenza di **bisogni educativi speciali** per uno studente, con un atto discrezionale della scuola, il consiglio di classe ha la facoltà di redigere un PDP, sotto la propria responsabilità. I docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche e circoscritte ai soli strumenti compensativi; ciò al fine di evitare contenzioso. La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psico-fisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, C.M. n. 8 del 6.03.2013:

*“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”*

**Il CdC approva quindi il Piano Didattico Personalizzato nelle sue caratteristiche generali e nelle singole discipline.** Esso è costituito di una parte generale, redatta dal CdC di ottobre/novembre, e di una parte specifica di programmazione delle singole discipline.

Per qualunque **documentazione presentata oltre il 15 Aprile**, pur redigendo tempestivamente il relativo Piano Personalizzato, non sarà ovviamente garantita l'applicazione dei criteri di valutazione e di comunicazione al tempo pregresso; questi saranno invece utilizzati nella parte residua dell'anno scolastico.

---

<sup>1</sup> Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per “**certificazione**” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per “**diagnosi**” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

## Strumenti compensativi e dispensativi

Come esplicitato in precedenza, nella presente trattazione, la scuola attua la normativa in merito alle misure compensative e dispensative, ed estende quindi **a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali**, quanto menzionato in merito nella legge 170/2010 ed espresso nelle Linee Guida per i DSA (MIUR 2011 pag. 7):

*“La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».*

**Gli strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.[...]

*Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.*

Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

*D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.*

*L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.”*

La scuola opera quindi in primo luogo sulla pianificazione di una didattica efficace: che permetta allo studente di superare i propri limiti, tenendo conto delle specificità dell’alunno e delle sue potenzialità, effettua quindi un intervento di tipo *abilitativo*. Se, tale intervento è inefficace, da solo, a sopperire le difficoltà manifeste dello studente con BES, il consiglio vi affianca una serie di attività di tipo *compensativo*, in maniera da raggiungere con esse risultati funzionalmente equivalenti. Qualora non si riescano ad individuare sistemi compensativi efficaci al caso, si pianifica una strategia di tipo *dispensativo*, per tutelare lo studente in maniera adeguata.

Il consiglio di classe valuta quindi, quali, fra i seguenti **strumenti compensativi**, risultano più idonei ad essere adottati nei singoli casi, anche in relazione alle singole discipline:

UTILIZZO DI

- formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
- tabella delle misure, delle formule geometriche, tavole pitagoriche
- computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
- registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
- dizionari digitali
- programmi di traduzione
- schemi di sintesi per l'elaborazione, rielaborazione e/o esposizione di testi, con attenzione nella mediazione didattica a far precedere la sintesi all'analisi.

Qualora fra i precedenti strumenti, non vi siano azioni compensative idonee a fronteggiare il singolo caso, il consiglio di classe, seleziona fra le seguenti **misure dispensative** quelle più idonee:

DISPENSAZIONE DA

- lettura ad alta voce
- uso del vocabolario
- scrittura veloce sotto dettatura
- scrittura corsivo e stampato minuscolo
- studio mnemonico di tabelle, formule, forme verbali in latino e greco, definizioni.
- sequenze lunghe di appunti
- prendere appunti
- rispetto dei tempi standard
- copiatura alla lavagna di sequenze lunghe
- lettura di testi troppo lunghi
- calcoli complessi orali e/o scritti
- studio, ove necessario, della L2 in forma scritta
- compiti a casa superiori al minimo necessario
- interrogazioni non programmate
- l'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati.

## DIDATTICA INCLUSIVA

Il Consiglio di Classe adotta, secondo le proprie specificità, strategie educativo-didattiche e metodi di insegnamento che assolvano la funzione inclusiva, adattandole al contesto della classe e dei singoli studenti con bisogni educativi speciali, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti.

Al fine di operare in maniera inclusiva, quindi, il consiglio di classe e i singoli docenti, hanno cura di effettuare le scelte didattiche più idonee per gli studenti con bisogni educativi speciali, selezionando fra le seguenti strategie:

- Privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale
- La gratificazione e l'incoraggiamento di fronte ai successi, agli sforzi e all'impegno devono essere preponderanti rispetto alle frustrazioni per gli insuccessi
- Sollecitazione delle conoscenze pregresse per introdurre nuovi argomenti
- Pause ripetute per una consapevolezza dell'avvenuta comprensione
- Uso di schemi e mappe concettuali e semplificazioni testuali
- Importanza maggiore alla comunicazione orale
- Richieste specifiche, lineari e semplificate sintatticamente
- Non enfatizzare gli errori ripetuti anche se segnalati
- Predilezione del contenuto rispetto alla procedura
- Accettazione del ragazzo per ciò che è e valorizzazione di quanto è in grado di fare, senza presunzioni di "cambiamenti" spesso inopportuni e impropri
- Valorizzare linguaggi comunicativi differenti dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
- Promuovere l'apprendimento collaborativo e utilizzo di metodologie più efficaci quali: cooperative learning, peer tutoring, cooperative writing, gruppi di lavoro,...
- Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
- Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
- Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"
- Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare lo studente nella discriminazione delle informazioni essenziali.
- Promuovere la consapevolezza dei processi metacognitivi per sollecitare nell'alunno l'autocontrollo e l'autovalutazione dei propri processi di apprendimento
- Promuovere lo sviluppo di un metodo di studio personale, favorendo nell'alunno l'acquisizione e il consolidamento delle abilità di esposizione orale, rielaborazione dei concetti, autocontrollo e autovalutazione delle strategie per migliorare i propri risultati

## **RUOLO DELLA FAMIGLIA**

Il PDP, come già esplicitato in precedenza, è il risultato di uno sforzo congiunto fra scuola-famiglia (C.M. n. 8 del 6/3/2013). Quindi, il coinvolgimento dalla famiglia da parte della scuola è fondamentale e viene effettuato con particolare riguardo ai singoli casi di studenti con bisogni educativi speciali.

Il suo scopo è, in primis, quello di rinsaldare le basi dell'alleanza educativa, sostenere la motivazione e l'impegno nel lavoro scolastico e domestico.

La famiglia può impegnarsi quindi, a seconda dei casi, a favorire l'autonomia e l'efficacia del lavoro scolastico, a casa e a scuola: attraverso la quotidiana attività di controllo (e/o affiancamento) sui compiti, vigilando affinché lo studente si organizzi nella gestione dei materiali di studio e di lavoro, in maniera sempre più autonoma.

Per l'esplicitazione operativa di quanto fin qui esposto vedasi il PTOF della scuola (pag 74):

### ***“Ruolo della famiglia:***

*La famiglia è coinvolta nei progetti di inclusione attraverso gli incontri con il Consiglio di Classe e tutti gli operatori coinvolti nel processo di inclusione. Gli specifici percorsi personalizzati sono elaborati e discussi in sintonia con le famiglie, grazie alla partecipazione delle quali tale percorso acquisisce la valenza di progetto di vita. Partecipano agli incontri Informazione-formazione organizzati dalla scuola: Comunicazione non violenta, Bulli-stop, sportello psicologico IdO.*

### ***Modalità di rapporto scuola-famiglia:***

*Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva*

*Coinvolgimento in progetti di inclusione*

*Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante.”*

## VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DI ISTITUTO

Nel corso dell'attivazione del Protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno dell'apprendimento degli studenti con BES, in concomitanza ai Consigli di Classe previsti dal calendario scolastico.

La valutazione è effettuata facendo espresso riferimento a quanto esplicitato nel DM 5669 del 2011, art 6 commi 1 e 2, riferito agli studenti con DSA, ma esteso a tutti i casi di BES:

*1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.*

*2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria*

Pertanto ogni studente è valutato in base ai progressi acquisiti, all'impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate, in relazione al proprio PDP (in cui sono esplicitate modalità di valutazione coerenti con i suddetti principi)

Obiettivo principale sarà pertanto quello di verificare gli apprendimenti nel pieno rispetto dei criteri e modalità di verifica e valutazione previsti dalla normativa, ovvero maggior considerazione dei contenuti rispetto alle capacità strumentali e dei processi di elaborazione della conoscenza più che al solo "prodotto" elaborato, sempre nel rispetto degli obiettivi nazionali.

Tenendo presente ciò, in relazione alle specificità dei casi, il Consiglio di Classe predisponde:

- la definizione di obiettivi chiari e non plurimi
- lo svolgimento delle interrogazioni in condizioni analoghe a quelle abituali, anche con uso di strumenti e tecnologie
- prove equipollenti, ovvero o prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.
  - o o prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
  - o o prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione
  - o o prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative
  - o o prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi o la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati.
- valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale, ovvero valutare i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, siano essi espressi in forme tradizionali o compensative, premiando progressi e sforzi dell'alunno
- l'uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive) eventuale lettura dell'insegnante, di un compagno o della sintesi vocale del testo di verifica.

## Esami di stato

L'esame dei candidati in situazione di BES si svolge in ottemperanza con quanto previsto dal D.M. n. 5669 del 2011 (in attuazione della Linee Guida e della legge 170/2010) e con particolare riguardo alle ordinanze ministeriali annualmente pubblicate dal MIUR.

In merito, di seguito si riporta l'articolo 21, dell'ultima ordinanza ministeriale in materia (11 marzo 2019).

### ORDINANZA MINISTERIALE

*Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.*

#### Articolo 21

##### *Esame dei candidati con DSA e BES*

1. *Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della l. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, sulla base del piano didattico personalizzato.*

2. **La commissione d'esame**, sulla base di quanto previsto dal d.m. n. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dalle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **tiene in debita considerazione** le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, **le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati**. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. **Nello svolgimento delle prove scritte**, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. **Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi**.

3. **I candidati con certificazione di DSA**, che, ai sensi dell'articolo 6, co. 6, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dell'art. 20, co. 13, del d. 19s. 13 aprile 2017 n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

4. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova

*scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente art. 18. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.*

**5. Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.**

**6. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.**

Pertanto si conferma che per i candidati con DSA, nello svolgimento dell'esame di stato: **sostenere le prove con misure compensative (come da PDP) implica il conseguimento del DIPLOMA, mentre ESONERO dalla lingua straniera permette il raggiungimento del solo ATTESTATO.**

## **L'INDEX PER L'INCLUSIONE**

Il Liceo ha iniziato un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi Roma Tre, nella persona del Prof. Bocci Fabio, per la realizzazione dell' "Index per l'inclusione".

Obiettivo fondamentale del liceo è dunque quello di rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola, attraverso attività di ricerca-azione affinché si possa realizzare, attraverso l'Index per l'inclusione, l'autovalutazione e il miglioramento dell'inclusione scolastica.



**FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BES  
RUOLI E COMPITI**

La presente tabella è compilata tenendo conto delle Decreto MIUR 5669 del 12.07.2011 e Allegato "LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO", seguite alla Legge n. 170 del 08.10.2010 "Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico" ed ora ESTESE ALLE CATEGORIE BES (DM 27.12.12 e CM n.8 del 6.03.2013) che non rientrano nella Legge 104/92.

PERSONALE	COMPITI
<p><b>Dirigente scolastico</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Garantisce il raccordo</b> di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;</li>   <li>- <b>stimola e promuove</b> ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie,</li> </ul> <p>e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>attiva interventi preventivi;</b></li> <li>▪ <b>trasmette alla famiglia apposita comunicazione;</b></li> <li>▪ <b>riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia</b>, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente;</li> <li>▪ <b>promuove attività</b> di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;</li> <li>▪ <b>promuove e valorizza progetti mirati</b>, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);</li> <li>▪ <b>definisce</b>, su proposta del Collegio dei Docenti, <b>le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati</b> di studenti con BES e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione;</li> <li>▪ <b>gestisce le risorse umane e strumentali;</b></li> <li>▪ <b>promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di studenti con BES</b> favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti;</li> <li>▪ <b>attiva il monitoraggio</b> relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.</li> </ul> <p>Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.</p>

<b>Segreteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>svolge l'iter amministrativo</b> procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Dirigente Scolastico in collaborazione con i docenti della commissione BES, nel rispetto della normativa,</li> <li>- <b>archivia copia di tutti i documenti</b> relativi ai casi BES collocandoli nel relativo titolario costituente gli "ATTI DELLA SCUOLA relativi ai BES", ivi compreso il Piano Generale di Inclusione previsto dalla DM 27.27.21. e relativa C.M. n.8 del 6.03.13,</li> <li>- <b>prepara copia della documentazione</b> diagnostica e informativa fornita dalla famiglia dell'alunno con BES in apposito fascicolo da consegnare ai Referenti BES (Referente Disabilità e Referente DSA) all'inizio di ciascun anno scolastico, avendo peraltro cura di aggiornare costantemente i Referenti stessi in riferimento ad altra documentazione che dovesse aggiungersi successivamente e in corso d'anno,</li> <li>- <b>trasmette in tempo utile ai Referenti BES</b> atti d'ufficio, atti normativi e/o informativi e/o relativi a convegni, corsi, seminari, ecc. relativi ai Bisogni Educativi Speciali.</li> </ul>
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Funzione strumentale o Referente BES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fornisce informazioni circa le disposizioni <b>normative vigenti</b>;</li> <li>- <b>fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative</b> al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;</li> </ul> <p><b>ove richiesto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collabora alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con studenti con BES ;</li> <li>- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;</li> <li>- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;</li> <li>- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;</li> <li>- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni, Enti, Istituzioni, Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;</li> <li>- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di BES;</li> <li>- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio.</li> </ul>
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Docenti</b>	<p>Ogni docente, per sé e collegialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>prende visione della certificazione</b> diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;</li> <li>- durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici <b>cura con attenzione l’acquisizione dei requisiti fondamentali</b> e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;</li> <li>- <b>mette in atto strategie di recupero</b>;</li> <li>- <b>segnala alla famiglia</b> la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;</li> <li>- <b>procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti</b>;</li> <li>- <b>attua strategie</b> educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto <b>compensativo</b> e adotta misure <b>dispensative</b> per studenti BES;</li> <li>- <b>attua modalità di verifica</b> e valutazione adeguate e coerenti;</li> <li>- <b>realizza incontri di continuità con i colleghi</b> del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli studenti, in particolare quelli con BES, e per non disperdere il lavoro svolto.</li> </ul>
<b>Commissione BES</b>	<p>La commissione è composta da un gruppo di docenti con funzioni di supporto alle figure coinvolte nel processo di inclusione (consigli di classe,...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fornisce informazioni circa <b>le disposizioni normative vigenti</b>;</li> <li>- fornisce <b>indicazioni di base su strategie e strumenti compensativi e misure dispensative</b> al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;</li> <li>- collabora, ove richiesto, alla <b>elaborazione di strategie</b> volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES;</li> <li>- diffonde e pubblicizza le <b>iniziative di formazione specifica</b> o di aggiornamento;</li> <li>- fornisce <b>informazioni riguardo alle Associazioni, Enti, Istituzioni, Università</b> ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;</li> <li>- fornisce <b>informazioni riguardo a siti o piattaforme on line</b> per la condivisione di buone pratiche in tema di BES</li> <li>- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici <b>materiali didattici e di valutazione</b>;</li> <li>- evidenzia e raccoglie le <b>criticità ed elabora un piano di intervento per superarle</b>.</li> </ul>
<b>INDEX TEAM</b>	<p><b>Il Gruppo di ricerca-azione per l’elaborazione dell’ “Index per l’inclusione: INDEX TEAM</b> si riunisce una volta al mese. Il suo compito è quello di progettare (di concerto con il collegio docenti) le metodologie, gli strumenti e la tempistica per la realizzazione del ciclo di <b>autovalutazione e automiglioramento</b> della scuola. Lo scopo è quindi quello di individuare i punti di forza e le criticità della scuola, per progettare azioni di sviluppo che rendano l’ambiente sempre più inclusivo.</p>

GLI

**Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI)** svolge le seguenti funzioni:

(come indicato nella CM n. 8 del 6/3/2013)

- **rilevazione dei BES** presenti nella scuola;
- **raccolta e documentazione degli interventi** didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- **focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi** sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- **rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;**
- **raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi** sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività** riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

*A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. [...]*

- **inoltre il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali** per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

<p><b>Famiglia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>provvede</b>, di propria iniziativa, o su segnalazione del pediatra di libera scelta o della scuola <b>a far valutare lo studente</b> secondo le modalità dalla normativa di riferimento.</li> <li>- <b>consegna alla scuola la certificazione o la diagnosi.</b> <sup>2</sup>;</li> <li>- <b>condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati</b> ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;</li> <li>- <b>sostiene</b> la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;</li> <li>- verifica regolarmente lo svolgimento dei <b>compiti assegnati</b>;</li> <li>- verifica che vengano portati a scuola i <b>materiali richiesti</b>;</li> <li>- <b>incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia</b> nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;</li> <li>- <b>considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.</b></li> </ul>
<p><b>Studenti</b></p>	<p>Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età e alle proprie specificità, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di BES. Essi, pertanto, <b>hanno diritto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;</li> <li>- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative idonei al caso.</li> </ul> <p>Essi hanno altresì il dovere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico</li> <li>- di suggerire ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente</li> </ul>

**Approvato dal  
Collegio docenti del 11/09/2019**

**Funzione Strumentale**  
Daniela Dodaro

**Dirigente Scolastico**  
Alessandra Silvestri

**Redatto da** Ticari Anna Rita

<sup>2</sup> Al riguardo, vedasi nota a pag 7 del presente protocollo.